

Roma, 07/03/2022

PROT. N. 33/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 33/2022

LORO SEDI

Oggetto: Bonus bebè e Assegno Maternità anche per extracomunitari

Carissimi,

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022 del 4 marzo 2022, ha dichiarato che le disposizioni che escludono da alcune provvidenze (bonus bebè e assegno di maternità) gli stranieri extracomunitari non titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo sono incostituzionali perché “istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione”, e negano adeguata tutela proprio a chi si trovi in condizioni di più grave bisogno.

La Corte di cassazione, sezione lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte in cui, **per i soli cittadini di Paesi terzi**, subordina il riconoscimento **dell’assegno di natalità** alla titolarità del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**.

Sentenza della Corte

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022 del 4 marzo 2022, ha dichiarato che le disposizioni che escludono da alcune provvidenze (**bonus bebè e assegno di maternità**) gli stranieri extracomunitari non titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo sono **incostituzionali** perché “istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un **sistema irragionevolmente più gravoso**, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione”, e **negano adeguata tutela** proprio a chi si trovi in condizioni di più grave bisogno.

La decisione fa seguito alla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20), che ha risposto ai quesiti posti il 30 luglio 2020 dalla Consulta. La Corte di Lussemburgo ha in sostanza affermato l’incompatibilità della normativa italiana con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, che prevede il **diritto alle prestazioni di sicurezza sociale**, e con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e

cittadini degli Stati membri.

La disciplina dichiarata incostituzionale in effetti, secondo la Corte Costituzionale, **lede il diritto alla parità di trattamento** nell'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, tutelato dall'articolo 34 della Carta in connessione con l'articolo 12 della direttiva 2011/98 UE, che ha riconosciuto un insieme di diritti ai cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato per finalità lavorative o per finalità diverse, ai quali è consentito lavorare.

Il principio di parità di trattamento, si raccorda "ai principi consacrati dagli articoli 3 e 31 della Costituzione ed ha lo scopo di promuovere una più **ampia ed efficace integrazione** dei cittadini dei Paesi terzi".

La tutela della maternità e dell'infanzia (articolo 31 della Costituzione), "non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli".

La Corte costituzionale ha escluso una ragionevole correlazione tra il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, subordinato al possesso di requisiti reddituali rigorosi, e il riconoscimento di prestazioni che attuano la tutela della maternità e dell'infanzia, sancita dall'articolo 31 della Costituzione, e fronteggiano lo stato di bisogno legato alla nascita di un bambino o alla sua accoglienza nella famiglia adottiva.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento